

Prot. 10406
ok SP. 11.2021

Sentenza n. 1271/2021 pubbl. il 18/11/2021
RG n. 4567/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento

Sezione Lavoro

*Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio
nella causa iscritta al n. 4567/2020R. G. Aff. Cont. Lavoro*

TRA

*MANGIALETTO TERESA , elettivamente domiciliata in Via Colonnelle 82100
Benevento ITALIA, presso lo studio dell'avv. GAUDIELLO GAETANO, che la
rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;*

- ricorrente -

C O N T R O

COMUNE DI CALVI contumace;

- resistente -

*all'udienza del 18/11/2021 la causa veniva decisa, in considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 83 comma
7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione.*

*Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale.
L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al
presente periodo la possibilità di celebrare le "udienze civili che non richiedono
la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la
successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice".*

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il



procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.

Del resto, il verbo "scambiare", in senso transitivo pronominale, significa "indirizzarsi reciprocamente", operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 29.12.20 la parte ricorrente esponeva:

di essere dipendente del Comune di Calvi inquadrata nella categoria D del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali (cfr. doc. n. 02 contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

che con provvedimento n. 1 del 28.05.2018, l'esponente veniva nominata responsabile del settore amministrativo tributario dal 28.05.2018 al 28.07.2018 (cfr. doc. nn. 03 provvedimento n 1 del 28 maggio 2018; 04 provvedimento n 5 del 28 luglio 2018);

che nel suddetto provvedimento le veniva attribuita la retribuzione di posizione organizzativa nella misura minima prevista dall'art. 15, comma 2, del CCNL;

che l'incarico veniva conferito in sostituzione della Dott.ssa Voli, considerata dall'ente "rinunciataria all'incarico di P.O.";

che la ricorrente aveva, pertanto, maturato il diritto al pagamento dell'indennità di posizione organizzativa in relazione al lavoro svolto, ossia dal 28.05.2018 al 28.7.18.

Concludeva chiedendo di "accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di € 833,33 a titolo di retribuzione di posizione organizzativa nella misura minima prevista dall'art. 15, comma 2, del



CCNL, in virtù dell'attività svolta quale responsabile del settore amministrativo tributario dal 28.05.2018 al 28.07.2018; 2) per l'effetto, condannare il Comune di Calvi al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 833,33 a titolo retribuzione di posizione organizzativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dalla maturazione del diritto fino al soddisfo; 3) con vittoria di spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge e con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario".

Parte resistente rimaneva contumace.

Ciò premesso va preliminarmente osservato che l'area delle posizioni organizzative, istituita con l'articolo 8 del Ccnl del personale non dirigente del Comparto Regioni-autonomie locali del 31 marzo 1999, ha rappresentato una vera e propria novità nel comparto, proprio in ragione dello svolgimento dei compiti specifici di particolare rilievo connessi alle relative "postazioni" di lavoro.

Il C.C.N.L. autonomie locali del 31.03.1999 (nuovo ordinamento professionale), ha dettato le regole per l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative ed ha previsto che negli enti privi di dirigenza (piccoli Comuni) essa coincide con le strutture organizzative apicali: resta, in ogni caso, ferma l'autonomia organizzativa dell'ente circa la decisione di istituire l'area delle posizioni organizzative.

Rientrano nell'area delle posizioni organizzative, secondo l'art. 8 del C.C.N.L. 31.03.1999, quelle posizioni che richiedono l'assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, quali la direzione di unità organizzative di particolare complessità o lo svolgimento di attività ad alto contenuto professionale, correlate con il conseguimento di laurea, specializzazione o iscrizione ad albi professionali o le attività di staff e/o studio ricerca, ispettive, di vigilanza e di controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.



L'istituzione di tali aree deriva direttamente dalla previsione legislativa di cui all'art. 40, comma 6, D.lgs. n. 165/2001, la quale oltre a riconoscere la necessità di disciplinare con disposizioni contrattuali ad hoc lo status dei dipendenti che svolgono funzioni per cui è richiesta l'iscrizione ad albi professionali oppure il possesso di specifiche e complesse competenze, ha altresì previsto un'area di contrattazione separata per quei dipendenti che svolgono funzioni di responsabilità cui sono imputabili una serie di attività sia pure non autonome, ma di rilevante contenuto professionale.

L'art. 8, comma 1 del CCNL del 31 marzo 1999 prevede che gli enti istituiscono posizioni di lavoro caratterizzate da "assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato", mentre, per gli enti privi di dirigenza, le posizioni organizzative coincidono obbligatoriamente con le posizioni apicali i cui titolari, per ciò stesso, sono investiti per legge di autonomi poteri di gestione. Il contratto prevede un generale divieto di conferimento della titolarità di posizione organizzativa (art.4, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000) a personale titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Al fini del conferimento della titolarità della posizione organizzativa, l'art.9, comma 2, del CCNL del 31 marzo 1999 stabilisce che "Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da svolgere, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D". All'interno della categoria D, data la unitarietà della stessa, gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti, indifferentemente, sia a personale di tale categoria in possesso di profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1 sia a quello collocato in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3. Solo negli enti di piccole dimensioni privi di personale di categoria D, la posizione organizzativa può



essere conferita anche a personale di categoria C, qualora a quest'ultima vengano affidati i compiti di gestione.

Negli enti con dirigenza, gli incarichi di posizione organizzativa devono essere conferiti dagli stessi soggetti che hanno il potere di individuare ed istituire tali posizioni di lavoro e cioè dai dirigenti. Negli enti privi di dirigenza, tutti gli incarichi di responsabilità dei servizi apicali è affidata al Sindaco quale organo di direzione politica (art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000).

Le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi sono demandate all'autonomia regolamentare degli enti, i quali devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.

Il dipendente inquadrato nella categoria D o responsabile degli uffici e dei servizi non ha alcun diritto al conferimento dell'incarico né al suo mantenimento fino alla sua scadenza naturale, potendo il dirigente o il sindaco decidere di conferire soltanto ad alcuni dei dipendenti della categoria D o ad alcuni dei responsabili degli uffici e dei servizi, ritenuti in possesso delle competenze e delle professionalità necessarie per l'espletamento di detto incarico.

La Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 6367 del 30 marzo 2015 evidenzia che "gli artt. 8 e segg. Ccnl enti locali 31 marzo 1999 riconoscono al sindaco (o dirigente) discrezionalità nell'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa ed attribuiscono rilievo ai mutamenti organizzativi ai fini della revoca degli stessi". Gli incarichi di posizione organizzativa si collegano, quindi, ad una funzione ad tempus di alta responsabilità del dipendente e che viene meno al cessare dell'incarico, restando il dipendente inquadrato nella categoria di appartenenza e nelle funzioni del profilo di appartenenza con il relativo trattamento economico.



Nella fattispecie in esame è pacifico che alla ricorrente sia stata assegnata la posizione organizzativa con provvedimento del 28.5.18 nella misura minima prevista dall'art. 15, comma 2, del CCNL e che nulla le sia stato corrisposto a tale titolo.

Il ccnl all'art. 15 prevede che "l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità" (cfr. doc. n. 05 CCNL personale del comparto funzioni locali art 13-15).

Ne consegue che la ricorrente ha diritto al pagamento della complessiva somma di € 833,33 risultante dal calcolo di parte ricorrente che questo giudice ritiene corretto e scevro da vizi (€ 5.000,00 (importo minimo annuo della retribuzione di p.o.) ÷ 13 mensilità = € 384,61 x 2 mensilità = € 769,23 + € 64,10 quale frazione di 2/12 della tredicesima mensilità) oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.

Il ricorso va dunque accolto e per l'effetto parte resistente va condannata al pagamento della somma di € 833,33 a titolo retribuzione di posizione organizzativa, oltre interessi moratori dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.

Per il principio della soccombenza il Comune convenuto dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite previo aumento tenuto conto della redazione degli atti con modalità telematiche e collegamenti ipertestuali.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Mangialetto Teresa nei confronti del Comune di Calvi, così provvede:

1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di € 833,33 a titolo di retribuzione di posizione organizzativa nella misura minima prevista dall'art. 15, comma 2, del CCNL;



2) *condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 833,33 a titolo retribuzione di posizione organizzativa, oltre interessi moratori dalla maturazione del diritto fino al soddisfo ;*

3) *condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 637,00 oltre rimb. cont. unif. pari ad €21,50 rimb. spese forfettarie al 15%, oltre I.V.A. e cpa con distrazione.*

Così deciso in Benevento, 18/11/2021

Il Giudice

Dott.ssa Marina Campidoglio

